

Il peso della toga, in «Il Margine. Mensile dell'Associazione Culturale "Oscar A. Romero"», 7/7, (1987), pp. 8-17.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/ilmarg>

Questo articolo è stato digitalizzato della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con l'Associazione culturale Oscar A. Romero all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe è un progetto di digitalizzazione di riviste storiche, delle discipline filosofico-religiose e affini per le quali non esiste una versione elettronica.

Il materiale sul sito [HeyJoe](#) è disponibile sotto licenza CC BY-NC-ND 4.0: può essere scaricato, stampato e condiviso per uso non commerciale, con attribuzione e senza modifiche.

This article was digitized by the Bruno Kessler Foundation Library in collaboration with the Oscar A. Romero Cultural Association as part of the [HeyJoe](#) portal - *History, Religion, and Philosophy Journals Online Access*. HeyJoe is a project dedicated to digitizing historical journals in the fields of philosophy, religion, and related disciplines for which no electronic version exists.

The material on the [HeyJoe](#) site is available under the CC BY-NC-ND 4.0 license: it can be downloaded, printed, and shared for non-commercial use, with attribution and without modifications.



REFERENDUM

Il peso della toga

Chiedere alla gente se sia o no d'accordo sui limiti della responsabilità civile dei magistrati non è molto diverso dal chiedere se vogliono che tutti paghino egualmente le tasse. Chi potrebbe dire, così posta la questione, che si è d'accordo che chi sbaglia non paghi? La questione è però più complessa.

Le tre responsabilità

Secondo le leggi in vigore non esiste un regime di immunità dei magistrati, i quali già oggi sono chiamati a rispondere dei loro atti in sede penale, disciplinare e civile.

Quanto alla *responsabilità penale*, nessuna disciplina particolare è prevista per il magistrato che risponde come ogni altro cittadino. Ciò vale anche per i reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni.

La *responsabilità disciplinare* consiste nella previsione di sanzioni speciali che vengono inflitte al magistrato che «manchi ai suoi doveri o tenga in ufficio o fuori una condotta tale che lo renda immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere o che comprometta il prestigio dell'ordine giudiziario»: così si esprime la legge sulle guarentigie del 1946, tuttora in vigore. In base a tale ampia previsione sono puniti, con sanzioni che vanno dalla ammonizione alla perdita della anzianità fino alla destituzione, non solo i magistrati che abusano dei loro poteri o che non li svolgono con la necessaria diligenza, ma anche coloro che tengono una condotta di vita privata incompatibile con il loro particolare status. Rientrano dunque tra i casi di rilevanza disciplinare anche situazioni e comportamenti indifferenti penalmente e civilmente.

L'esercizio del potere disciplinare è attribuito ad una speciale sezione del Consiglio Superiore della Magistratura, l'organo di autogoverno dei magistrati, nel quale è presente pure una componente di nomina parlamentare.

La *responsabilità civile* del giudice è disciplinata dagli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile, dei quali si chiede l'abrogazione. Tali norme circoscrivono la responsabilità alle sole ipotesi di dolo, frode e concussione o ingiustificato rifiuto od omissione di atti d'ufficio. In pratica il giudice può, già oggi, essere chiamato a risarcire personalmente i danni causati nell'esercizio delle sue funzioni quando si possa provare che egli ha agito con la consapevolezza di compiere un atto illegittimo. Ne restano dunque esclusi i casi di colpa, cioè di imprudente, negligente o imperito uso dei suoi poteri. Inoltre è prevista una preliminare autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia alle azioni dei cittadini nei confronti dei magistrati, ciò che costituisce un'ulteriore limitazione e deroga alla disciplina generale.

Occorre comunque tenere distinti i due aspetti della responsabilità: del magistrato e dello Stato. I limiti segnati per la responsabilità personale e diretta del giudice non hanno effetto alcuno sulla responsabilità dello Stato. È principio riconosciuto del nostro ordinamento che il pregiudizio patrimoniale subito da un singolo per esigenze di carattere generale ricada sulla intera collettività e non solo sul danneggiato. Con conseguenza che lo Stato può essere chiamato a rispondere degli errori giudiziari al di là dei limiti posti, a tutela della indipendenza dei giudici, dalle norme del codice di procedura civile. Ciò sia nel caso di colpa del giudice, sia nel caso di errore incolpevole. La giusta esigenza di tutela del cittadino dai danni prodotti dall'esercizio del potere giurisdizionale non è dunque inscindibilmente legata alla responsabilità civile del giudice. Ma può trovare soddisfacente soluzione solo con una normativa più ampia di quella già esistente sulla riparazione dell'errore giudiziario.

Conseguenze di una vittoria dei «sì»

È un diritto degli elettori conoscere quale sarà la nuova disciplina in materia nel caso di vittoria dei «sì». Tuttavia né tra gli esperti del diritto né tra gli esponenti politici vi è accordo sulle *conseguenze immediate* derivanti dall'abrogazione degli articoli del codice di procedura civile sottoposti a referendum.

Secondo la maggior parte della dottrina, l'abrogazione dovrebbe comportare l'estensione ai magistrati delle norme generali in tema di responsabilità dei pubblici dipendenti, in particolare degli articoli 22 e 23 del Testo Unico sugli impiegati civili dello Stato, i quali ammettono l'azione diretta del privato cittadino nei confronti del pubblico impiegato che, nell'esercizio delle sue attribuzioni, abbia causato un danno con dolo (intenzionalmente) o con colpa grave (grande imprudenza, negligenza o imperizia).

Secondo altri, ed è questa la tesi sostenuta da autorevoli esponenti del P.C.I., non potrebbe in ogni caso applicarsi ai magistrati la normativa prevista per

gli altri pubblici dipendenti, perché la Corte Costituzionale, nella stessa ordinanza in cui ha riconosciuto l'ammissibilità del referendum, avrebbe ribadito la necessità di sottoporre la responsabilità civile dei giudici a limiti e condizioni particolari, tali da tutelarne l'indipendenza e l'autonomia.

La seconda tesi - è opportuno chiarirlo subito - si basa su una lettura a dir poco strumentale dell'ordinanza della Corte, che testualmente dichiara: «...la peculiarità delle funzioni giudiziarie e la natura dei relativi provvedimenti suggeriscono condizioni e limiti alla responsabilità dei magistrati, specie in considerazione dei disposti costituzionali appositamente dettati per la magistratura, a tutela della sua indipendenza e dell'autonomia delle sue funzioni. (...) La situazione normativa conseguente (alla abrogazione delle attuali norme) potrebbe dar luogo, se e quando si realizzi, ad un giudizio di legittimità costituzionale, nelle forme, alle condizioni e nei limiti prescritti». La Corte non è dunque entrata nel merito della legittimità di una disciplina unica per magistrati e pubblici dipendenti; si è solo limitata a «suggerire» una disciplina adeguata e a dire (ma ce n'era veramente bisogno?) che sulla questione essa si pronuncerà se e quando ne verrà in vestita in futuro, dopo un'eventuale vittoria dei sì.

Sembra dunque più convincente la prima tesi che vuole tutti i dipendenti pubblici egualmente responsabili, una volta venuta meno la disciplina speciale. Attualmente, come si è detto, gli impiegati dello Stato rispondono direttamente nei confronti del cittadino per danni cagionati con dolo o colpa grave; è quindi esclusa la loro responsabilità per colpa lieve (imprudenza o negligenza di minima o scarsa entità); in tal caso il cittadino può agire per danni solo nei confronti dello Stato, il quale, se risarcisce il danno, si rivale poi sul dipendente. Sono previste delle limitazioni di responsabilità per alcune categorie di impiegati, maggiormente esposte al «rischio» di cagionare ad altri un danno nell'espletamento dell'attività lavorativa, come ad esempio gli autisti di mezzi pubblici: contro di essi lo Stato non può rivalersi in caso di colpa lieve. Vale la pena di sottolineare a questo punto che i magistrati non godrebbero neppure di queste ultime limitazioni, nel caso in cui, abrogate le norme speciali attualmente in vigore, il Parlamento non intervenisse con apposita legge.

Giudici nel guado, norme inadeguate

Un'analisi sul significato del voto referendario non può prescindere dall'*inquadramento istituzionale* della posizione della magistratura nel suo complesso e dei singoli giudici.

Il potere giudiziario nasce dall'esigenza di creare un luogo i cui diritti astrattamente affermati nelle leggi e nella Costituzione trovino concreta attuazione e riconoscimento; se necessario anche contro lo Stato-apparato.

Caratteristica essenziale della funzione di rendere giustizia è dunque la imparzialità. A tale fine la Costituzione repubblicana crea una serie di meccanismi diretti a garantire indipendenza ed autonomia al potere giudiziario, evitando i condizionamenti (aspettative di benefici di carriera o timori di sanzioni) che possono venire da potere politico o da altri poteri: la nomina dei magistrati avviene solo per concorso pubblico ove si verifica esclusivamente la qualificazione professionale dei candidati; non esiste vincolo gerarchico di subordinazione (i magistrati si distinguono solo per la diversità delle funzioni esercitate); i poteri di gestione del personale sono attribuiti ad un organo indipendente, il Consiglio Superiore della Magistratura, al fine di evitare ogni ingerenza del potere esecutivo; il magistrato è inamovibile dalla sede e dalle funzioni se non con il suo consenso o a seguito di un procedimento disciplinare.

In virtù di tali garanzie, la magistratura si pone come apparato titolare di un potere esercitato in modo diffuso (ogni singolo magistrato è investito in pieno dei poteri giurisdizionali nei limiti della propria competenza), autonomo e indipendente dagli altri poteri dello Stato.

Dal dopoguerra ad oggi il ruolo e l'incidenza dell'azione della magistratura nella società sono mutati in misura considerevole. Dalla tradizionale delega di «tutela dell'ordine», i giudici sono stati via via investiti di compiti aggiuntivi, assumendo in alcuni casi una posizione di «supplenza» rispetto ad altri organi e poteri dello Stato. I riferimenti in proposito sono molteplici: si pensi alla lotta al terrorismo, alla mafia, al complotto piduista, situazioni spesso affrontate in solitudine dalla magistratura o da singoli magistrati; si pensi ai compiti di mediazione di conflitti sociali che il legislatore, incapace di risolvere, «scarica» sul giudice, come nei casi dell'equo canone e del diritto del lavoro o sindacale. Per non dire degli interventi a tutela dei diritti e interessi diffusi, quali la salvaguardia ambientale, la tutela della salute pubblica o per ovviare ai disservizi dei diversi settori della pubblica amministrazione, significativi anche di un nuovo modo di intendere la funzione giudiziaria.

È evidente come in tale mutato contesto le norme del 1940 che limitano la responsabilità civile del giudice (di diretta derivazione dal codice di procedura napoleonico del 1805) mostrino tutta la loro inadeguatezza. Se a ciò si aggiunge il diffuso disagio per lentezza e il malfunzionamento della giustizia si può ben comprendere la richiesta di una nuova e più incisiva disciplina della materia. Si intende in tal modo sollecitare il giudice ad una maggiore cura e diligenza nella sua attività e ad una più accentuata sensibilità al singolo caso e alle conseguenze del suo operato.

Le garanzie di indipendenza

Non c'è dubbio che anche il giudice, come tutti gli altri soggetti, non possa a priori sottrarsi all'obbligo di rispondere anche civilmente del proprio ope-

rato. Da ciò non lo esime certamente la posizione istituzionale, per la semplice ragione che, per precetto costituzionale, esso è soggetto alla legge, è chiamato cioè ad applicare la legge.

Occorre però stabilire se, per ciò stesso, dal punto di vista della responsabilità civile, esso debba o meno essere considerato come gli altri pubblici funzionari; oppure se debbano prevalere le esigenze della specialità e della delicatezza delle funzioni esercitate.

«Il problema della responsabilità del giudice va visto necessariamente come problema specifico. In altri termini, il nodo e la delicatezza del problema stanno nel conciliare due esigenze egualmente tutelate dal nostro ordinamento costituzionale: l'*indipendenza* del magistrato e la sua *responsabilità*». Tale corretta impostazione del problema è contenuta nella relazione alla proposta di legge per la modifica degli articoli 55 e 56 del codice di procedura civile, presentata in Parlamento il 12 luglio 1983 dagli onorevoli Andò, Felisetti e altri esponenti socialisti (evidentemente poi convertitisi a strumenti diversi per la soluzione del problema). «E poiché questi due termini sono necessariamente contrapposti, continua la citata relazione, si tratta di stabilire quale forma di responsabilità del giudice sia ammissibile nel nostro ordinamento». Il problema è dunque quello di evitare che, per introdurre una forma più incisiva di responsabilità del giudice non si finisca per menomare quelle garanzie di indipendenza e di imparzialità che, sole, legittimano il suo potere.

Cittadini ancora più ineguali

Non è infatti difficile ipotizzare fin da ora *rischi* ben più gravi della situazione che ci si propone di risolvere introducendo nuove forme di responsabilità. Il pericolo principale della responsabilità, così come viene proposta limitata all'aspetto civile e patrimoniale, è quello di attentare alla indipendenza (e quindi alla imparzialità e alla libertà di giudizio) dei magistrati, creando una serie di ingiustificate disparità di trattamento tra i giudici da un lato e tra i cittadini dall'altro.

Per comprendere tali conclusioni, occorre ricordare che presupposti della responsabilità civile sono il danno ingiusto arrecato al patrimonio di uno o più cittadini, e la iniziativa dei danneggiati, i quali richiedono con una causa civile al giudice il risarcimento del danno subito. Da tali premesse emerge innanzitutto che il giudice sarà chiamato a rispondere soltanto in caso di danno patrimoniale e quindi di lesione ad attività produttiva o a rendite e beni di immediato rilievo economico ed in proporzione ad esso. Non verrà mai chiamato in causa, invece, quando il suo errore (o la sua inerzia) abbia arrecato danno ad un interesse diffuso (diritto alla salute, all'ambiente) che non è economicamente quantificabile, o ad un diritto individuale (come il diritto di libertà) privo di contenuto patrimoniale.

Il risultato appare di tutta evidenza: sarà senza conseguenze ogni sopraffazione o colpa, purchè non venga leso un diritto a contenuto patrimoniale. Nel conflitto tra un interesse diffuso e quello alla produzione il giudice sarà portato a favorire il secondo, perché anche in caso di errore non incorrerà in alcuna responsabilità; e lo stesso avverrà nel conflitto tra le ragioni di un diritto senza contenuto patrimoniale e quello di proprietà. La cattura illegittima di un disoccupato nullatenente (che nulla potrebbe pretendere in un giudizio civile) non avrà sul giudice gli stessi effetti del medesimo atto a carico di un soggetto facoltoso.

E dunque i cittadini saranno ineguali di fronte alla legge, ancor più di quanto non lo siano oggi. Ma saranno ineguali anche i giudici: quelli che si occupano di piccoli reati, di normali cause civili e soprattutto quelli che lavoreranno meno e senza particolare impegno, potranno dormire sonni tranquilli. Quelli invece che indagano su fatti di grande criminalità, o comunque si interessano della sorte di rilevanti patrimoni, dovranno sempre temere una azione di responsabilità, magari la più infondata, ma tale da far perdere tranquillità e impegno nel lavoro.

Un'arma contro i magistrati «scomodi»

Nessuno potrà poi impedire che una forma di responsabilità civile senza limiti e filtri possa essere strumentalizzata per intimidire e rimuovere magistrati «scomodi». Dal momento che l'azione di responsabilità contro il giudice obbligherebbe quest'ultimo ad astenersi (come prevede il codice) da ogni procedimento in cui sia coinvolta la parte che agisce contro di lui, sarebbe facile agli imputati o alle parti impedire il giudizio da parte di un giudice non di loro gradimento. Si fornirebbe in pratica un facile strumento per la scelta del giudice, fino a giungere, negli uffici di piccole dimensioni, alla prevedibile paralisi. È vero che il problema potrebbe essere in buona parte risolto prevedendo la possibilità di iniziare l'azione civile solo dopo che il giudice ha terminato il giudizio. Ma è pure vero che, in ogni caso, di fronte ad un giudice «scomodo», un gruppo organizzato (non è necessario fare l'ipotesi della mafia o della camorra; basta un gruppo di imprenditori o un partito politico) può senza problemi iniziare una serie di cause, fondate sui motivi più disparati, con il risultato di costringere il giudice a ridursi sulla divensiva ed in definitiva ad abbandonare il suo lavoro; risultato ottenibile con il solo costo delle spese legali.

È di conseguenza facilmente immaginabile un ritorno al conformismo di giurisprudenziale da parte della maggioranza dei giudici: solo al riparo dell'ombrello protettore della giurisprudenza tradizionale della Cassazione non si corre il rischio di essere accusati di protagonismo, di violazione del proprio ruolo o di errori nel giudizio. Verrebbero così progressivamente meno lo stimolo ad adattare la norma alla realtà in mutamento. Colpiti dalla modifica

dell'attuale disciplina sarebbero dunque essenzialmente gli elementi già ora più esposti e i soggetti di cambiamento della magistratura.

Ciò appare con maggiore evidenza se si pone mente al fatto che, essendo la responsabilità civile di natura individuale, di fatto sarebbero perseguibili solo organi giurisdizionali monocratici, vale a dire i pretori, i procuratori della Repubblica e i giudici istruttori, con una sostanziale irresponsabilità dei componenti i Tribunali e le Corti, che deliberano collegialmente nel segreto della camera di consiglio.

D'altro canto, la responsabilità civile rischia di essere praticamente inefficace come sistema di sanzione nei confronti dei magistrati che sbagliano. E non solo per la ovvia ragione che contro le sue conseguenze è possibile assicurarsi (sono già allo studio le relative polizze), ma per ragioni più cospicue, che attengono al funzionamento della giustizia civile in Italia: una causa civile dura mediamente dai cinque agli otto anni; è già questo un argomento sufficiente a convincere molti danneggiati a desistere dalle loro pretese. Il giudizio verrà inoltre pronunciato da giudici, i quali saranno presumibilmente attenti a non costruire con le loro sentenze dei precedenti giurisprudenziali che potrebbero rivolgersi poi, in altre cause, a loro danno. Si noti che fino ad ora l'aspetto della responsabilità civile del giudice è stato considerato un sistema di tutela marginale (appena venti azioni nell'ultimo triennio); e non solo in Italia: i pochi ordinamenti che hanno adottato il principio della responsabilità per colpa grave registrano più dispute accademiche che applicazioni effettive.

Rivalutare lo strumento disciplinare

Le osservazioni fin qui svolte sui rischi e i limiti della responsabilità civile del giudice acquistano nuovo spessore se si considera il diverso strumento della responsabilità disciplinare. Essa può tradursi in una forma di censura assai più rigorosa dell'altra, sia sul piano sostanziale che formale, e soprattutto costituire un deterrente più efficace a comportamenti illegittimi del giudice, senza per questo incidere sulla sua indipendenza.

Presupposto per la responsabilità disciplinare è la colpa grave del giudice, con conseguente danno, anche non patrimoniale, non necessariamente per un cittadino, ma anche solo per una collettività o per un interesse diffuso. Non è necessario, per la sua attivazione, l'iniziativa di colui si sente danneggiato (è comunque sufficiente una semplice denuncia), potendo essere attivata anche d'ufficio dal Ministro di Giustizia o dal Procuratore Generale della Cassazione. Ma soprattutto il giudizio disciplinare ignora l'elemento patrimoniale del danno arrecato: un arresto illegittimo sarà sempre tale, a prescindere dal danno causato. In quel giudizio tutti i cittadini sono (almeno in via di principio) uguali; e tutti i giudici dovranno rispondere dei loro errori, anche e soprattutto se consistono in pigrizia, inerzia, omissione di provvedi-

menti richiesti da cittadini indifesi. L'indipendenza del giudice da condizionamenti e la sua tutela da iniziative strumentali è in questo giudizio garantita dal "filtro" costituito dalla titolarità esclusiva del potere di azione in capo ai soggetti istituzionali sopra ricordati.

Responsabilità dei giudici e responsabilità dei politici

Certo, la riforma della responsabilità disciplinare (e il suo aggravamento rispetto alla situazione attuale) presuppone lo studio dei problemi, uno sforzo di creazione legislativa, la formazione di maggioranze parlamentari su idee chiare. Tutte merci piuttosto rare sul mercato della politica oggi; ecco quindi che la proposta si limita alla responsabilità civile, ed alla serietà di un dibattito approfondito si preferisce la semplice ripetizione di slogan di sicuro effetto. Se il problema è veramente quello di una "giustizia giusta", ben altri dovrebbero essere gli istituti da riformare e gli strumenti di tutela da introdurre. La prima difesa di un cittadino colpito da un provvedimento giudiziario che ritiene ingiusto è quella di permettergli di colpire immediatamente l'atto attraverso adeguati strumenti di impugnazione, anziché offrirgli come bersaglio (poco efficace, abbiamo visto) il portafoglio del giudice. Una magistratura che sbagli poco è una organizzazione dotata di mezzi e di uomini in misura adeguata alle crescenti esigenze di giustizia. Un processo che arrivi in tempi ragionevoli ad una conclusione convincente non è tanto nelle mani della buona volontà dei giudici, quanto in un ordinamento processuale moderno, che si faccia carico di queste esigenze. E le cose da cambiare nell'organizzazione della giustizia, i disegni di legge che attendono una decisione non finiscono qui, basti pensare alle proposte di riforma del codice penale, di modifica delle circoscrizioni per una migliore distribuzione dei magistrati sul territorio, di temporaneità degli incarichi direttivi.

La mistificazione dei referendum

Ma l'ultima vera riforma dei codici è stata fatta nel periodo fascista, ed ora, quarant'anni dopo, per una "giustizia giusta" si propone ai cittadini di rendere responsabile il giudice anche per colpa grave, di modificare il sistema di elezione del Consiglio Superiore della Magistratura e di abolire la commissione parlamentare inquirente.

Si potrebbe dire che la montagna ha partorito il classico topolino (in parte ulteriormente "depotenziato" dalla Corte Costituzionale che non ha ammesso il referendum sulle modalità di elezione dei membri del C.S.M. da parte dei giudici). Ma le cose non stanno precisamente così: dopo avere evocato i molti mali della giustizia, con una impresa di colpevole semplificazione, si è concentrata l'attenzione sull'elemento personale della amministrazione della

giustizia, indicando nei giudici i veri colpevoli di quanto stava accadendo. Da qui nasce il referendum sulla responsabilità del giudice, apparso fin dal primo momento come un classico esempio di offerta di un capro espiatorio all'opinione pubblica esasperata. Per questa via si tenta in realtà di "normalizzare" e di delegittimare di fronte alla opinione pubblica il potere giudiziario e ci si vuole liberare della forma più efficace di controllo sulle imprese oscure di pezzi non secondari del sistema politico.

Non sarà inutile ricordare a questo punto che, come emerge dalla lettura degli atti della commissione parlamentare di inchiesta, le riforme che la loggia P2 intendeva introdurre nel sistema giudiziario italiano sono la sottoposizione del P.M. al potere di governo e la introduzione della responsabilità civile del giudice.

Anche di queste considerazioni ci si dovrà fare carico nella scelta di voto del referendum dell'8 novembre. Non voteremo solo sulle modalità della responsabilità del giudice, ma anche sul disegno politico che ha portato al voto "per una giustizia giusta". La conferma di ciò ci viene anche dal fatto che nessuno dei proponenti ha dichiarato come sarà modificata la disciplina della materia nel caso di vittoria dei sì. Socialisti, socialdemocratici e liberali (i tre partiti di governo tra i cinque promotori) hanno manifestato chiaramente la volontà di rimanere con le mani libere da impegni sino a quando non avranno fatto la conta dei sì; ciò a scapito del diritto dell'elettore di conoscere gli effetti del suo voto.

A qualcuno che ancora pensasse che in novembre si voti per rendere il giudice più responsabile e la giustizia più giusta, è sufficiente ricordare la posizione dei due maggiori partiti, che nel timore di un risultato che sarebbe stato letto come una loro sconfitta, hanno clamorosamente cambiato le carte in tavola. Illuminanti le dichiarazioni dell'on. Tortorella, della direzione del P.C.I.: «Votiamo SI per non cadere nella trappola dei promotori del referendum che si farebbero forti di un prevedibile successo popolare contro la magistratura. Unendo ai loro anche i nostri suffragi riusciremo a depotenziarli, a renderli politicamente neutri e il problema della responsabilità ce lo porremo dopo, quando i conti si faranno con le maggioranze in parlamento».

Ma noi, pur con tutti i «distinguo», voteremo «no».

Non ce la sentiamo di seguire i sofismi (forse politicamente intelligenti) di Tortorella e degli altri nipoti del Gattopardo. Rifiutiamo la strumentalizzazione esasperata di questo referendum, ancora una volta ridotto a episodio di lotta per il potere dei partiti e, quel che è più grave, del potere politico (di buona parte di esso) contro l'unico potere esterno ad esso, e non ancora incontrollabile. ■

Referendum abrogativo degli articoli del codice di procedura civile in tema di responsabilità civile dei magistrati.

Quesito:

«Volete voi l'abrogazione degli articoli 55, 56 e 74 del codice di procedura civile approvato con regio decretó 28 ottobre 1940, n. 1443?».

Testo degli articoli di cui si propone l'abrogazione:

Codice di procedura civile:

55. (*Responsabilità civile del giudice*). - Il giudice è civilmente responsabile soltanto:

1. quando nell'esercizio delle sue funzioni è imputabile di dolo, frode o concussione;
2. quando senza giusto motivo rifiuta, omette o ritarda di provvedere sulle domande o istanze delle parti e, in generale, di compiere un atto del suo ministero.

Le ipotesi previste nel numero 2 possono aversi per avverate solo quando la parte ha depositato in cancelleria istanza al giudice per ottenere il provvedimento o l'atto, e sono decorsi inutilmente dieci giorni dal deposito.

56. (*Autorizzazione*). - La domanda per la dichiarazione di responsabilità del giudice non può essere proposta senza l'autorizzazione del ministro di grazia e giustizia.

A richiesta della parte autorizzata la corte di cassazione designa, con decreto emesso in camera di consiglio, il giudice che deve pronunciare sulla domanda.

Le disposizioni del presente articolo e del precedente non si applicano in caso di costituzione di parte civile nel processo penale o di azione civile in seguito a condanna penale.

(...)

74. (*Responsabilità del pubblico ministero*). - Le norme sulla responsabilità del giudice e sull'esercizio dell'azione relativa si applicano anche ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile, quando nell'esercizio delle loro funzioni sono imputabili di dolo, frode o concussione.